

umanitari consistenti alle popolazioni martoriate dalla guerra e costrette ad abbandonare le proprie abitazioni;

- a chiedere al Governo italiano, con la medesima missiva, di farsi parte attiva per aiutare le popolazioni funestate da questo conflitto, attraverso i corridoi umanitari attualmente garantiti dalla comunità internazionale e permettere alle popolazioni fuggite di fare ritorno alle proprie case in modo duraturo ed in un contesto di sicurezza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 20 luglio 2021, n. 329

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 20 luglio 2021. In merito alla pianificazione delle aree Leader per i territori compresi in comuni parzialmente montani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che ha abrogato il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

- la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 maggio 2015 C (2015) 3507, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR, nella versione notificata il giorno 6 maggio 2015;

- la misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana che ha disposto, sia al cap.8.1 che alla scheda della misura stessa, "l'approccio Leader sarà applicato a tutti i comuni classificati C2 e D. A questi verranno aggiunti quei comuni appartenenti alla zona C1 (circa 30) che sono stati oggetto dell'approccio Leader nel periodo 2007- 2014, per un principio di contiguità territoriale";

Considerato che:

- la definizione dei territori eligibili allo strumento

Leader è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2007, n. 785, sulla base del Piano strategico nazionale per la politica di sviluppo rurale, che distingueva quattro diverse macro-tipologie di aree cui ogni regione doveva riferirsi e, nello specifico, A) poli urbani – B) Aree rurali ad agricoltura intensiva – C) Aree rurali intermedie – D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;

- sulla base di un'analisi socio-economica condotta dall'IRPET, la Regione Toscana ha attuato un'ulteriore specificazione sulla macro tipologia C) Aree rurali intermedie - la cui ampiezza nell'ambito regionale (61 per cento del territorio) faceva sì che al suo interno si collocassero comuni con caratteristiche molto differenziate - individuando due classi omogenee di comuni: C1) Aree rurali intermedie in transizione e C2) Aree rurali in declino;

Rilevato, quindi, che in Toscana l'approccio Leader è stato applicato a tutti i comuni classificati C2 e D, oltre che a quelli appartenenti alla zona C1, che sono stati interessati dal metodo Leader nel periodo 2007-2013, per un principio di contiguità territoriale e di continuità nelle politiche di sviluppo locale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 1243, che ha approvato, in base alle determinazioni del Comitato di selezione ed al decreto dirigenziale 28 ottobre 2016, n. 11311, del Settore "Gestione programmazione Leader – Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto", le Strategie integrate di sviluppo locale presentate dai Gruppi di azione locale (GAL) Consorzio Appennino aretino Soc. Cons. a r.l., GAL Etruria Soc.Cons. a r.l., GAL FAR Maremma Soc.Cons. a r.l., GAL Consorzio Lunigiana Soc.Cons. a r.l., GAL Montagna Appennino Soc. Cons. a r.l., GAL Leader Siena soc. Cons. a r.l., GAL Start srl,;

Rilevato che la deliberazione sopra richiamata ha riconosciuto i GAL elencati come unici soggetti responsabili dell'attuazione complessiva della misura 19 del PSR 2014-2020 e della Strategia integrata di sviluppo locale così come approvata dalla Regione Toscana, nel territorio di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del bando di misura, nonché dalla vigente normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento;

Riconosciuto che nel passaggio dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 ed anche in quella 2014-2020, con l'inserimento del metodo Leader nel PSR e la conseguente nuova classificazione del territorio regionale derivante dal Piano strategico nazionale per la politica di sviluppo rurale, alcune porzioni di determinati comuni caratterizzati da forti disomogeneità territoriali, come quelli con porzioni

pianeggianti ad agricoltura intensiva o porzioni montane ad alta ruralità e con problemi di sviluppo, hanno perso l'eligibilità al metodo Leader, anche laddove già interessate dall'iniziativa comunitaria Leader Plus;

Considerato che l'inserimento di questi territori avrebbe portato valore aggiunto alle imprese agricole, artigianali, commerciali e turistiche, nonché associazioni e cooperative, recuperando quella continuità territoriale che rappresenta un elemento fondamentale per la crescita socio-economica;

Tenuto conto che è attualmente in fase di definizione il PSR 2021-2027;

Preso atto che con decisione della Giunta regionale 27 luglio 2020, n. 60, si è ritenuto necessario dare mandato al Settore Autorità di gestione FEASR di pianificare i criteri delle aree eligibili al metodo Leader per il periodo di programmazione 2021-2027;

Ritenuto che è opportuno assicurare, in tale procedimento, un trattamento omogeneo anche alle porzioni montane dei comuni parzialmente montani, indipendentemente dalla classificazione complessiva del comune;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in atto tutte le azioni necessarie per dare seguito alla decisione 27 luglio /2020, n. 60, ovvero di pianificare quanto prima i criteri per la definizione delle aree eligibili al metodo Leader, per la prossima programmazione 2021- 2027, assicurando un trattamento omogeneo anche ai territori collocati nelle parti montane dei comuni parzialmente montani, indipendentemente dalla classificazione del comune;

a valutare, di conseguenza, in seguito alla definizione della nuova programmazione comunitaria, la possibilità di aumentare le complessive risorse da destinare ai GAL che operano in Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 20 luglio 2021, n. 347

Approvata nella seduta del Consiglio regionale

del 20 luglio 2021. In merito alle forniture di mascherine trasparenti certificate, al fine di favorire il pieno coinvolgimento dei soggetti con patologie dell'apparato uditivo all'interno del contesto scolastico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste le disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 adottate dal Governo e, in particolare, quelle concernenti l'obbligo di utilizzare le mascherine per il contrasto alla diffusione del contagio;

Premesso che:

- l'uso obbligatorio e generalizzato delle mascherine comporta delle difficoltà per le persone sorde o con ipoacusia, o per coloro che usano impianti cocleari o apparecchi acustici e, in generale, per chi utilizza la lettura delle labbra per comprendere, creando situazioni di forte disagio e stress e finendo per escludere le persone sorde dalla vita sociale, con rilevanti conseguenze psico-sociali;

- l'impossibilità di effettuare la lettura delle labbra dell'interlocutore, da parte dei soggetti sopra richiamati, impedisce l'assolvimento di pratiche quotidiane ed il corretto apprendimento scolastico, per i soggetti in età scolare;

Dato atto che tutti i provvedimenti del Governo hanno mantenuto fermo il principio che la mascherina non è obbligatoria per quelle persone la cui disabilità è incompatibile con il suo utilizzo, così come per gli accompagnatori di queste persone nel momento in cui devono comunicare con i medesimi soggetti;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 che, per quanto concerne il contesto scolastico, nel confermare le disposizioni sull'uso obbligatorio delle mascherine, ha ribadito l'esonero per quanto concerne i bambini al di sotto di 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e che tale indicazione del Governo è stata poi confermata dai provvedimenti successivi, come nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, all'articolo 1, comma 1, lettera c);

Vista, a tal fine, la circolare n.0001080, pubblicata dal Ministero dell'interno il 1° dicembre 2020, in merito all' "Uso obbligatorio delle mascherine. Soggetti con patologie dell'apparato uditivo", che ha chiarito alcuni aspetti in merito al tema in oggetto, specificando che, nell'osservare le misure di prevenzione della diffusione da contagio da COVID-19, debba essere consentito di dismettere temporaneamente l'uso della mascherina